

Prot. 21/19

Roma 7 febbraio 2019

Messaggio email

Oggetto: **INPS - Quota 100**

**A tutta l'Organizzazione
Loro Sedi**

Più sindacati territoriali ci hanno posto due quesiti:

- 1) **Se l'agente a seguito della domanda di pensione "quota 100" ha diritto alle indennità di fine rapporto;**
- 2) **Se anche l'Enasarco ha in cantiere una forma pensionistica simile alla quota 100.**

Di seguito il riscontro del nostro Vice Presidente Vicario Giovanni Di Pietro per ciò che concerne il quesito n.1 e del Segretario e Consigliere Enasarco Antonello Marzolla per la domanda n.2.

Quesito 1

La pensione "quota 100" è una possibilità prevista dall'attuale governo e pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 28 gennaio u.s., mentre gli AA.EE.CC. hanno una datazione ben precedente.

Ciononostante, poiché gli AA.EE.CC. parlano di pensione anticipata, anche la quota 100 rientrerebbe in detta ipotesi.

Il problema potrebbe sorgere se guardiamo la dizione letterale dell'AEC Industria, Confapi, Confartigianato: l'indennità è dovuta *"a causa di dimissioni successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata Enasarco ed Inps"* mentre gli AA.EE.CC. Confcommercio Confesercenti e Confcooperative, prevedono *"dimissioni dell'agente dovute al conseguimento della pensione di vecchiaia e anticipata"*.

Ben sappiamo che la norma quota 100 prevede che al momento della domanda deve essere cessata qualsiasi attività lavorativa, in questo caso non vi sarebbe alcun dubbio sulla richiesta di pensione anticipata in caso il rapporto debba sottostare all'AEC Commercio.

Mentre per quello Industria potrebbero sorgere dei dubbi in merito alla liceità della richiesta di indennità, in quanto si prevede che il recesso debba avvenire successivamente al conseguimento della pensione e non si è certi che, cessata l'attività, poi l'INPS conceda l'emolumento previdenziale.

Abbiamo interessato il patronato INAS CISL, affinché si faccia portavoce presso l'Inps ed il Ministero competente per cercare di superare questa difficoltà.

Vi è da dire che il problema delle indennità riguarderebbe esclusivamente quegli agenti e quelle mandanti che sono tenuti al rispetto degli AA.EE.CC. mentre tutti gli altri, esclusi dalla contrattazione collettiva, non potrebbero godere di questo vantaggio.

A supporto di questi, ed anche degli altri, possiamo prendere in esame l'art 1751 c.c. che prevede il pagamento delle indennità quando l'agente recede dal contratto per *"circostanze attribuibili all'agente quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività"*; dove appunto l'età può tranquillamente essere valutata come pensionamento.

Richiamiamo inoltre l'attenzione sulle penalizzazioni di quota 100, che possono portare ad una riduzione fino al 35% per tutta la vita pensionistica.

Si dovrà valutare caso per caso se conviene la pensione quota 100 o la rottamazione della licenza, la quale permetterebbe di percepire la pensione piena al raggiungimento dell'età pensionabile, mentre gli anni compresi tra la rottamazione e la data di pensionamento saranno calcolati come contributi figurativi lavorati.

Quesito 2

Relativamente alla possibilità che Enasarco mutui dal sistema previdenziale generale Inps la così detta "quota 100" occorre precisare quanto segue:

- "quota 100" è un provvedimento adottato dal Governo per il tramite dell'Istituto Inps in virtù delle specifiche prerogative del medesimo Governo che è Organo dello Stato con capacità propria di legiferare e di allocare poste di bilancio a copertura dei provvedimenti assunti affinché gli stessi possano divenire concreti;

- Enasarco, come ben sapete, non ha alcun vincolo legislativo che ponga a suo carico l'adozione di norme previdenziali legiferate dal Governo per la previdenza generale obbligatoria e contenute in specifici programmi elettorali concordati dalle forze politiche in fase di campagna elettorale;

- Enasarco NON ha al momento alcun programma in discussione circa l'adozione di un provvedimento voluto e pensato dall'attuale Governo per l'Inps, i cui costi sono stati peraltro ricavati dal bilancio generale dello Stato da capitoli diversi da quelli della previdenza, e che invece per l'Enasarco dovrebbero comunque essere ricercati tra le entrate correnti che attualmente sono TUTTI destinati alla copertura dei fabbisogni previdenziali ordinari.

Enasarco, per attuare un provvedimento "quota 100" dovrebbe avviare una procedura, approvata dal CdA e condotta dagli Uffici, per verificarne la compatibilità con i bilanci approvati e ricavarne gli oneri mettendoli a carico di altre voci di costo da decurtare.

- Nel caso l'Enasarco dovesse deliberare in CdA un provvedimento "quota 100" questo potrebbe diventare esecutivo solamente dopo l'approvazione degli Organi vigilanti ovvero, il Ministero del lavoro, il MEF, la Corte dei Conti e Covip.

Ma tenuto conto che il CdA nei mesi di febbraio/marzo 2018 aveva deliberato la così detta "mini riforma" per agevolare l'ingresso nella Categoria dei giovani attraverso delle agevolazioni contributive per mandanti ed agenti e che ad oggi gli Organi vigilanti non hanno ancora dato riscontro e pertanto hanno reso impossibile l'applicazione delle decisioni assunte dalla Fondazione, seppur assestate a Bilancio e coerenti con tutte le previsioni normative e provenienti da lunghe e laboriose discussioni preventive del CdA, riteniamo del tutto impraticabile la possibilità che Enasarco adotti un provvedimento "quota 100" in questo particolare momento prossimo alle imminenti elezioni degli Organi della Fondazione.

Confidando di aver dato risposte chiare ed esaustive alle domande postaci, inviamo cordiali saluti.

La Segreteria

